



COMUNE DI TORRENOVA

(Citta' Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART 194, COMMA 1, LETTERA A) E D) D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA N. 3406/2022 EMESSA DAL TAR CATANIA SUL RICORSO N. 2281/2009 R.G. - SENTENZA N. 2206/2024 EMESSA DAL TAR CATANIA SUL RICORSO N. 749/2024 R.G.	N. DEL	21 28/06/2024
---	---------------	------------------

L'anno duemilaventiquattro , il giorno ventotto , del mese di giugno , dalle ore 18:30 alle ore 18:45, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Urgente di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Puglisi Marco	x	
2) Marino Salvatore		x
3) Gentile Isabella Maria Cristina	x	
4) Gorgone Melania	x	
5) Buccini Monica	x	
6) Giuliano Serena	x	
7) Pirronello Marco	x	
8) Sindoni Calogera	x	
9) Buscemi Michele	x	
10) Inga Ester Consolata		x
11) Militana Annamaria		x
12) Bisaia Giuseppe	x	
Totali	9	3

Consiglieri assegnati n°12 – Consiglieri in carica n°12

Consiglieri presenti n. 9, assenti n.3.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Ing. Marco Puglisi.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Natoli Scialli.

Partecipano il Sindaco Dott. Salvatore Castrovinci e il Vice Sindaco Dott. Massimiliano Corpina.

Il Presidente dà per letta la proposta registrata in data 24/06/2024 con il n. 24, iscritta al terzo punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera A) e D) D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 3406/2022 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 2281/2009 R.G. - Sentenza n. 2206/2024 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 749/2024 R.G."

Si acquisisce il verbale n. 5 del 28.06.2024, della I° Commissione Consiliare Permanente.

Il Presidente illustra brevemente la proposta.

Il Presidente non essendovi interventi mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto" Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera A) e D) D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 3406/2022 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 2281/2009 R.G. - Sentenza n. 2206/2024 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 749/2024 R.G."

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con verbale n. 13/2024, protocollo n. 10084 del 28/06/2024.

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta da parte di 09 (nove) Consiglieri presenti su n. 12 assegnati ed in carica.

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera A) e D) D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 3406/2022 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 2281/2009 R.G. - Sentenza n. 2206/2024 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 749/2024 R.G."

Il Presidente invita il Consesso a votare sulla immediata esecutività del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta da parte di n. 09 (nove) Consiglieri presenti su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

La seduta è chiusa alle 18,45.

Comune di Torrenova

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.24 DEL 24/06/2024

OGGETTO:

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera A) e D) D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 3406/2022 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 2281/2009 R.G. - Sentenza n. 2206/2024 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 749/2024 R.G.

Premesso:

Che è stata notificata tramite pec in data 04.01.2023 ed acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 219 del 05.01.2021 dall'Avv. Francesco Cacciola, quale legale della Omissis, la Sentenza n. 3406/2022 pubblicata il 27.12.2022, emessa dal TAR Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) nel ricorso n. 2281/2009 Reg. Ric. promosso dalla Omissis c/ Comune di Torrenova, per *“la condanna del Comune di Torrenova al risarcimento del danno derivante dalla servitù illegittimamente imposta sul fondo di proprietà della ricorrente a seguito della realizzazione dei lavori di completamento della rete fognaria”*;

Che con la Sentenza de qua il TAR Catania tra l'altro:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che il Comune di Torrenova si determini tra le tre opzioni indicate nella parte motiva della sentenza, entro il termine di giorni centoventi dalla comunicazione della sentenza:
 - a) restituzione del terreno, previa riduzione dello stesso in pristino e corresponsione del risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione;
 - b) emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis, comma 6, del DPR 327/2001 con corresponsione del relativo risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati, applicabile anche alle situazioni pregresse;
 - c) definizione contrattuale dell'assetto proprietario del bene.
- Condanna il Comune di Torrenova al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, laddove versato.

Che con Prot. n. 5540 del 19.04.2023 il Responsabile del Settore Gestione del Territorio ha comunicato all'Avv. Francesco Cacciola che *“ atteso che l'area è interessata da condotta fognaria a servizio di una porzione dell'abitato e considerato per altro che le opere sono interrato”* è dell'avviso di regolarizzare l'occupazione o con un'acquisizione definitiva o apponendo il diritto di

servitù sull'area, lasciandone l'uso e la proprietà di superficie e che successivamente si procederà a quantificare la stima del bene, partendo dal valore di mercato e tenendo conto della destinazione urbanistica e dei vincoli sull'area;

Che in data 11.04.2024 ed acquisita al Prot. n. 5738 del 12.04.2024 è stata notificata dall'Avv. Francesco Cacciola nell'interesse della Omissis, Istanza per ottemperanza ed esecuzione a sentenza del giudice amministrativo "Ricorso per: la Omissis contro il Comune di Torrenova in persona del Sindaco pro tempore per l'esecuzione e l'ottemperanza alla Sentenza n. 3406/2022 del Tar Sicilia Sez. staccata di Catania/Sezione Seconda", con il quale chiede quanto in esso specificato;

Che con nota prot. n. 6403 del 24.04.2024 il Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ai fini della regolarizzazione dell'occupazione, poiché l'Ente intende esercitare l'apposizione del diritto di servitù sull'area, ha comunicato che le particelle 803 e 808 (derivanti dalle partt. 78 e 83) individuate in catasto al fg.6Omissis, risultano intestate a Omissis e che l'area è interessata dagli anni 2000 da una condotta fognaria a servizio di una porzione dell'abitato e le opere realizzate sono interrato e pertanto ai fini del provvedimento di cui all'art. 42 bis c. 6 DPR 327/2001 per l'apposizione della servitù per mq 378 ha stimato l'importo da corrispondere così suddiviso:

- € 2.457,00 valore venale dei terreni-pregiudizio patrimoniale;
- € 245,70 pregiudizio non patrimoniale (10% del valore venale del bene);
- € 2.685,30 interessi a tasso fisso annuo del 5% calcolati per il periodo dal 21.01.2005 alla data del 30.11.2024 quale data presumibile dell'effettivo soddisfo, giusta relazione istruttoria anzitutto prot. n. 6403 del 24.04.2024;

Che l'avv. Cacciola con nota notificata in data 3.05.2024 ed acquisita al prot. n. 6881 del 06.05.2024, ha trasmesso Osservazioni ai sensi della Legge n. 241/90 a firma della propria assistita Omissis con allegate controdeduzioni redatte dall'Ing. Daniela Ruggeri, e chiesto che il Comune di Torrenova faccia luogo dell'acquisizione sanante ex art. 42 bis, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 dei terreni occupati, con il riconoscimento in favore della Omissis, come specificato nelle controdeduzioni dell'Ing. Daniela Ruggeri della somma di:

- € 68.780,00 a titolo di indennizzo per il ristoro del pregiudizio patrimoniale;
- € 6.878,00 a titolo di indennizzo per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale;
- nonché degli interessi al tasso del 5% annuo sull'importo complessivo di € 75.658,00 a decorrere dalla data del 21.01.2005 e sino alla data della cessazione dell'illecito, a titolo di risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima.

Che il Responsabile del Settore Gestione del Territorio con nota prot. n. 7787 del 16.05.2024 ha comunicato le controdeduzioni alle osservazioni di cui alla suddetta nota, e i nuovi importi ricalcolati alla luce delle predette controdeduzioni e di alcune controdeduzioni accolte e/o parzialmente accolte e pertanto ai fini del provvedimento di cui all'art. 42 bis c. 6 DPR 327/2001

per l'apposizione della servitù per mq 575,00, ha stimato giusta relazione istruttoria anzicitata prot. n. 7787 del 16.05.2024 l'importo da corrispondere così suddiviso:

- € 4.140,00 valore venale dei terreni – pregiudizio patrimoniale;
- € 414,00 pregiudizio non patrimoniale (10% del valore venale del bene);
- € 4.429,23 interessi a tasso fisso annuo del 5% calcolati su € 4.554,00 maturati per il periodo dal 21.01.2005 alla data del 30.06.2024 quale data presumibile dell'effettivo soddisfo;

Preso atto che non è pervenuto nessun riscontro alla suddetta nota e che comunque il procedimento andrà concluso con formale espresso provvedimento in esecuzione del provvedimento del TAR;

Preso atto che è stata notificata dal TAR di Catania in data 13.06.2024 ed acquisita al prot. n. 9249 del 14.06.2024 e dal legale di controparte Avv. Francesco Cacciola in data 17.06.2024 ed acquisita al prot. n. 9400 del 18.06.2024, la Sentenza n. 2206/2024 pubblicata in data 13.06.2024 emessa sul ricorso n. 749/2024 Reg. Ric. proposto dalla Omissis per l'esecuzione della Sentenza n. 3406/2022 del TAR Catania n. 2281/2009 Reg.Ric., con la quale:

- Viene accolto il ricorso e ordina al Comune di Torrenova di dare esecuzione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore;
- Condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.100,00 oltre accessori di legge se dovuti, nonché a sostenere gli oneri conseguenti all'eventuale insediamento del commissario "ad acta";

Considerato che il debito scaturente dalla suddetta sentenza è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 194 comma 1 lettera A) e lettera D) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Considerato, altresì, che la procedura di riconoscimento riveste carattere d'urgenza al fine di evitare aggravii di spesa per l'Ente, derivanti da eventuali azioni esecutive;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere, al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera A) e lettera D) del Decreto Legislativo n. 267/2000, della somma complessiva di € 12.776,94, in esecuzione di sentenza n. 3406/2022 e successiva sentenza n. 2206/2024 di cui:

- € 4.140,00 valore venale dei terreni – pregiudizio patrimoniale;
- € 414,00 pregiudizio non patrimoniale (10% del valore venale del bene);
- € 4.429,23 per interessi a tasso fisso annuo del 5% maturati per il periodo dal 21.01.2005 alla data del 30.06.2024 quale data presumibile dell'effettivo soddisfo;
- € 2.188,68 per spese di lite comprensive di spese generali, CPA e IVA, liquidate in Sentenza n. 3406/2022 TAR Catania;
- € 1.605,03 per spese di giudizio comprensive di spese generali, CPA e IVA, liquidate in Sentenza n. 2206/2024 TAR Catania;

Accertato che il Responsabile del Settore attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194 comma 1 lettera A) e lettera D);

Visto l'Ordinamento EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

PROPONE

Di prendere atto della superiore premessa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Di riconoscere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera A) e lettera D) del Decreto Legislativo n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, dell'importo complessivo di € 12.776,94 come di seguito specificato a favore della Omissis, scaturente dalla Sentenza n. 3406/2022 pubblicata il 27.12.2022, emessa dal TAR Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) nel ricorso n. 2281/2009 Reg. Ric. promosso dalla Omissis c/ Comune di Torrenova e successiva Sentenza n. 2206/2024 pubblicata in data 13.06.2024 emessa dal TAR di Catania sul ricorso n. 749/2024 Reg. Ric.:

- € 4.140,00 quale valore venale dei terreni – pregiudizio patrimoniale;
- € 414,00 quale pregiudizio non patrimoniale (10% del valore venale del bene);
- € 4.429,23 per interessi a tasso fisso annuo del 5% maturati per il periodo dal 21.01.2005 alla data del 30.06.2024 quale data presumibile dell'effettivo soddisfo;
- € 2.188,68 per spese di lite comprensive di spese generali, CPA e IVA liquidate in Sentenza n. 3406/2022 TAR Catania;
- € 1.605,03 per spese di giudizio comprensive di spese generali, CPA e IVA, liquidate in Sentenza n. 2206/2024 TAR Catania;

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 12.776,94 può farsi fronte mediante imputazione al Capitolo 20110/1051 del bilancio di previsione 2024/2026, giusta variazione di bilancio;

Di dare atto che trattasi di spesa per servizi espressamente previsti per legge ai sensi dell'art. 188, comma 1 quater, del TUEL.

Di dare atto che ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e/o straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei termini di legge.

Di autorizzare, il Responsabile del Settore Gestione del Territorio a porre in essere tutti gli atti consequenziali di sua competenza ai fini della liquidazione di quanto dovuto, ivi compreso il provvedimento di impegno spesa.

Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23 comma 5 della L. n. 289/2002.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE
L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO
AVV. BIAGIO DANIELE RADICE
FIRMATA DIGITALMENTE



Comune di Torrenova

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 24 DEL 24/06/2024

CON OGGETTO

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera A) e D) D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 3406/2022 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 2281/2009 R.G. - Sentenza n. 2206/2024 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 749/2024 R.G.

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziario

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91,

ATTESTA

Che l'approvazione del presente provvedimento

comporta

non comporta

riflessi diretti o
situazione
finanziaria o sul

Intervento

Impegno

Anno

Importo €

indiretti sulla
economica
patrimonio

dell'Ente.

Impegno a valere sul capitolo 5740/20110 giusta variazione di bilancio di cui alla proposta di C.C. n. 22 del 24/06/2024.

Il Responsabile dell'Area

**firmato digitalmente
Olivo dott. Matteo**



Comune di Torrenova

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 24 DEL 24/06/2024

CON OGGETTO

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera A) e D) D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 3406/2022 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 2281/2009 R.G. - Sentenza n. 2206/2024 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 749/2024 R.G.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 del TUEL n.267/00.

Si attesta altresì che trattasi di spesa per servizi espressamente previsti per legge ai sensi dell'art. 188, comma 1 quater, del TUEL

IL Responsabile del Settore

firmato digitalmente
Sanseverino Ing. Basilio

Prot. 10094 DEL 28/6/2024



COMUNE DI TORRENOVA

Provincia di Messina

Al Signor Presidente del

Consiglio Comunale

S E D E

Al Signor Sindaco

S E D E

AL Responsabile del Servizio Finanziario

S E D E

Parere/Verbale n. 13 del 28/06/2024

Oggetto: proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto **Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera A) e D) D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 3406/2022 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 2281/2009 R.G. - Sentenza n. 2206/2024 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 749/2024 R.G.**

Il Revisore unico dell'Ente

- Dott. Antonino Li Petri;

Premesso che

l'Ente, con pec del 26.06.2024, ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto: **"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera A) e D) D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 3406/2022 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 2281/2009 R.G. - Sentenza n. 2206/2024 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 749/2024 R.G."** ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a) e d), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, per un importo complessivo di euro **12.776,96**;

➤ l'articolo 194 del TUEL prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'articolo 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato Sentenza n. 6269 del 27.12.2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga l'Ente, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, **ad adottare, con tempestività**, il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente medesimo come eventuali interessi o spese di giustizia;
- l'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive, recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'articolo 33 della Legge 26.11.1990, n. 353, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 12/2007/QM sottolinea l'assenza di margine di discrezionalità nel caso di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna (essendo provvedimento giudiziale caratterizzato dall'imperatività), in quanto con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio si esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Evidenziato che

- la natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziario e contabile che è maturato

all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere), con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare gli eventuali e/o necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le misure ritenute idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti (Corte dei Conti – Sezione di Controllo della Regione Lombardia – Delibera n. 401/2012);

- in tale prospettiva, il comma 1 dell'articolo 194 del T.U.E.L. rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria.

Per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria è dunque richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa ed il debito *de quibus* viene ricondotto a sistema - *ex multis* - mediante l'adozione dell'eventuale e/o necessario provvedimento di riequilibrio finanziario;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

Ritenuto che:

- al fine di **evitare altre azioni giudiziarie da parte del creditore**, che potrebbero portare ad un ulteriore esborso per l'Ente in termini di spese legali, interessi, rivalutazione monetaria ed altro, si rende necessario ed opportuno procedere con il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio;
- si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto, per l'attività conseguente al procedimento *de qua*;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatte salve eventuali verifiche di responsabilità e/o azioni di rivalsa e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale.

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione - per il Consiglio Comunale n. 24 del 24/06/2024 - avente ad oggetto: **“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'art 194, comma 1, lettera A) e D) D.Lgs. n. 267/2000 - Sentenza n. 3406/2022 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 2281/2009 R.G. - Sentenza n. 2206/2024 emessa dal TAR Catania sul ricorso n. 749/2024 R.G.”** inerente il riconoscimento di un debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera **a) e d)**, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. per un importo complessivo di euro **€ 12.776,94**

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Dott. Antonino Li Petri

(F.to digitalmente)



Firmato digitalmente da:
Antonino Li Petri
Dottore Commercialista
Firmato il 28/06/2024 12:41
Seriale Certificato: 16302091
Valido dal 06/03/2023 al 06/03/2026
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2024

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Marco Puglisi

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Isabella Maria Cristina Gentile

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Natoli Scialli

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal 01.07.2024 Reg n. _____

Dalla Residenza Comunale, li 28.06.2024

L'addetto alla pubblicazione

<input checked="" type="checkbox"/>	F.to Arcofora Rosa Maria
<input type="checkbox"/>	Cafarelli Maria Teresa

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Natoli Scialli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal al

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.to Palazzolo Franco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Natoli Scialli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Natoli Scialli